

N. R.G. 5/2022

**Tribunale Ordinario di Mantova
Ufficio Fallimenti**

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli	Presidente
dott. Mauro P. Bernardi	Giudice Rel. Est.
dott. Alessandra Venturini	Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g. 5/2022
promosso da:

MORENA s.r.l. (C.F.: 02286610205), assistita dall'avv. Claudio Silocchi, ha
emesso il seguente

DECRETO

- considerato che, con ricorso ex art. 161 VI co. 1.f. depositato il 10-5-2022, Morena s.r.l. (C.F.: 02286610205), con sede in Mantova, via Imre Nagy n. 58, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- rilevato che il 5-9-2022, nei termini assegnati dal Tribunale, la società ha depositato il piano e la proposta di concordato;
- osservato che il concordato proposto è esclusivamente di tipo liquidatorio e con apporto di finanza esterna;
- considerato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art.160 l.f.;
- osservato che la società svolge attività commerciale (acquisto, vendita e permuta di suoli edificatori e altro) e supera i limiti di cui all'art. 1 legge fall. e

che si trova da tempo in stato di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

- rilevato che è stata allegata la delibera di cui all'art. 152 l.f.;

- osservato che la relazione di cui agli artt. 161 co. III co. l.f. l.f. redatta dal dott. Dino Piccagli, professionista in possesso dei requisiti di legge, che attesta la veridicità dei dati esposti dalla società e la fattibilità del piano appare adeguata e sufficientemente motivata e che sono state depositate anche le relazioni predisposte ai sensi degli artt. 160 II co. l.f. e 182 ter l.f.;

- considerato che la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art. 161 l.f., è completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che la società proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

- rilevato che risulta pendente il ricorso di fallimento n. 27/22;

- osservato che la proposta, anche con l'apporto di finanza esterna da parte di Tibre Point s.r.l., prevede il pagamento integrale dei creditori prededotti ed il pagamento parziale dei creditori chirografari (sia per natura che per degrado) con declassamento integrale dei creditori privilegiati e suddivisione dei creditori in tre classi- e ciò entro ottobre 2023, classi così configurate:

- classe 1) crediti tributari nonché quelli gestiti da enti d gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie degradati ex art. 182 ter l.f. (soddisfo al 21%);

- classe 2) crediti privilegiati diversi da quelli compresi nella classe 1 e declassati ex art. 160 co. II l.f. (soddisfo al 21%);

- classe 3) crediti chirografari relativi a fornitori (soddisfo al 20%);

- considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dall'art. 160 lett. I co. lett. c) l.f., rilevandosi che l'omogeneità dei crediti raggruppati non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte soddisfattiva per le singole posizioni costituite in classe (v. Cass. 16-4-2018 n. 9378);
- considerato che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione;
- rilevato che la proposta formulata ex art. 182 ter l.f. è stata regolarmente presentata agli uffici interessati, è accompagnata dalla prescritta relazione del professionista e rispetta le condizioni previste da tale norma, emergendo inoltre che il trattamento prospettato in sede concordataria appare più vantaggioso per i creditori pubblici rispetto a quello che gli stessi conseguirebbero in sede fallimentare;
- ritenuto che anche la previsione di cui al II comma dell'art. 160 l.f. deve ritenersi rispettata, considerato che la proposta prevede per i creditori una soddisfazione migliore di quella che sarebbe realizzabile in caso di liquidazione fallimentare e, in particolare, per il consistente apporto di finanza esterna;
- osservato che la proposta prevede il pagamento integrale di tutti i crediti prededotti e privilegiati e assicura ai chirografari il pagamento di almeno il 20%;

- ritenuto che l'assicurazione della percentuale minima del 20% nel rispetto della previsione del comma IV dell'art.160 l.f. come novellato dal d.l. 83/2015 convertito con legge n. 132/15 sia da intendersi come impegno vincolante e preciso dell'imprenditore supportato, come nella specie, da un piano prudenziale e coerente nonché dalla previsione di un fondo di riserva;
- osservato che Tibre Point s.r.l. si è impegnata a mettere a disposizione dei creditori l'importo di € 197.600,00 (in parte già versato) come da accordo sottoscritto e allegato;
- ritenuto che, in ordine alla nomina del liquidatore giudiziale, si pronuncerà il Collegio in sede di omologazione;
- visto l'art. 390 CCI;

p.t.m.

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **MORENA s.r.l.** (C.F.: 02286610205), con sede in Mantova, via Imre Nagy n. 58;
- nomina giudice delegato per la procedura di concordato il dott. Mauro P. Bernardi;
- nomina quale Commissario Giudiziale l'avv. Stefano Sarzi Sartori;
- ordina alla società ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- determina in € 4.164,00 pari a circa il 20% dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura fino alla omologazione¹, la somma che entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, la società ricorrente dovrà versare su libretto bancario nominativo intestato alla società in concordato preventivo – in persona del

¹ Quantificate nella proposta in € 19.328,18 cui debbono aggiungersi € 1.500,00 per spese di pubblicità.

Commissario Giudiziale (da costituirsi presso primario istituto di credito operante in Mantova individuato dalla proponente), mediante deposito in Cancelleria del libretto medesimo, importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale e del liquidatore e di ogni ulteriore onere di procedura;

- fissa per l'adunanza dei creditori l'udienza del 12-1-2023 ore 9,15 assegnando termine sino al 7-10-2022 per la comunicazione ai creditori della proposta a cura del commissario giudiziale ai sensi del novellato art. 171 l.f.;
- dispone che al Pubblico Ministero sia trasmessa copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172 l.f.;
- manda alla Cancelleria per la pubblicità prescritta dall'art. 166 L.F., esclusa la pubblicazione su giornali;
- manda al Commissario Giudiziale affinché notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l.f., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Mantova, 6 settembre 2022.

Il Presidente

dott. Andrea Gibelli